



Ratifica dell'Accordo con Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato

A.C. 873

Dossier n° 68 - Schede di lettura
14 marzo 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	873
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Formentini
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	3
Date:	
presentazione:	9 febbraio 2023
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio e Tesoro, XI Lavoro e XIV Politiche UE

Premessa

La proposta di legge A.C. 873 reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021.

La proposta in esame presenta il medesimo contenuto del disegno di legge, di iniziativa governativa, A.C. 3539 presentato nella scorsa legislatura e approvato dalla Commissione affari esteri della Camera dei deputati il 15 giugno 2022, ma non licenziato dall'Assemblea a causa dello scioglimento anticipato delle Camere. Sussistono pertanto le condizioni per le quali potrà essere applicata la procedura prevista dall'articolo 107, comma 3, del Regolamento della Camera.

L'Accordo persegue l'obiettivo di facilitare il flusso di informazioni e dati tra le Istituzioni di sicurezza sociale e assicurare l'esportabilità delle pensioni e delle rendite da infortunio e malattia professionale. Con la sottoscrizione dell'Accordo i due Paesi si impegnano ad assicurare certezza giuridica nelle tutele dei diritti legati all'attività lavorativa, in condizioni di reciprocità, e la trasferibilità dei trattamenti di pensione in favore di tutti i cittadini che hanno prestato e prestano la loro attività lavorativa rispettivamente in Italia o nella Repubblica di Moldova.

Si tratta di un'intesa di particolare rilevanza in ragione in ragione della **numerosa comunità moldava residente in Italia**: sono oltre 120.000, infatti, i cittadini moldavi che detengono un regolare permesso di soggiorno, cui si aggiungono altri 23.000 che hanno acquisito la cittadinanza italiana.

Si ricorda che il Consiglio europeo del 23 giugno 2022 ha concesso lo status di paese candidato alla Repubblica di Moldova.

[Finalità dell'Accordo](#)

Contenuto dell'Accordo

L'Accordo, preceduto da un breve preambolo, si compone di **16 articoli**.

L'**articolo 1**, definisce il significato dei termini utilizzati nell'Accordo, precisando in particolare il significato dei termini residenza e dimora che nei due Paesi hanno diverso significato (*per l'Italia residenza è il luogo abituale di dimora e dimora è il luogo in cui una*

persona si trova al momento; per la Moldova residenza è il temporaneo soggiorno e dimora soggiorno abituale).

L'**articolo 2** individua il campo di applicazione per materia dell'Accordo per ciascuna delle due Parti (comma 1 e 2):

Ambito di applicazione

- per l'Italia: **alle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti previste dall'assicurazione obbligatoria**, dai regimi per i lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie e gestiti dall'INPS; alle rendite e altre prestazioni in denaro dovute a infortuni sul lavoro o malattie professionali gestite dall'INAIL;
- per la Moldova: alla pensione per limite d'età; alla pensione di disabilità causata da una malattia generale, a pensione e indennità di disabilità causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale, alla pensione per i superstiti.

L'articolo precisa altresì (comma 3) che l'Accordo **non si applica**:

- per l'Italia: all'assegno sociale e alle altre prestazioni non contributive di tipo misto erogate a totale o parziale carico della fiscalità generale, nonché all'integrazione al trattamento minimo e alle prestazioni per le quali l'Italia richiede il requisito della residenza in Italia;
- per la Moldova: alle pensioni speciali, alle pensioni anticipate per limite di età ed agli assegni sociali.

L'**articolo 3** stabilisce che l'Accordo, conformemente alla legislazione dei due paesi, si applica alle persone beneficiarie delle prestazioni, nonché ai loro familiari.

L'**articolo 4** garantisce **l'esportabilità del trattamento pensionistico e delle rendite per infortunio o per malattia** a coloro che rientrano nell'ambito di applicazione dell'Accordo.

Esportabilità del trattamento pensionistico

L'**articolo 5**, relativo alla presentazione delle domande, stabilisce le disposizioni procedurali relative alla presentazione di riconoscimento o esportabilità moldave, prevedendo che siano presentate, tramite l'istituzione competente italiana, che le trasmetterà insieme alla documentazione, all'istituzione competente moldava. Le domande di pensione italiana dovranno essere trasmesse all'INPS per via telematica. Le domande di prestazioni italiane relative ad infortuni sul lavoro e malattie professionali possono essere presentate tramite l'istituzione competente moldava all'INAIL.

L'**articolo 6** riguarda eventuali **esami medici**, stabilisce che se una persona che ha la residenza o la dimora sul territorio di uno dei due Stati ha presentato una domanda per una prestazione a carico dell'altro Stato o usufruisce di prestazioni, sempre a carico dell'altro Stato, che richiedono un esame medico per l'accertamento di requisiti sanitari, l'esame medico viene effettuato dall'istituzione del luogo di residenza e/o domicilio su richiesta e a spese dell'istituzione competente dell'altro Stato. Solo se l'esame medico viene effettuato nell'interesse di entrambe le Parti/gli Stati, l'istituzione del luogo di residenza e/o dimora si assume l'onere della relativa spesa.

Modalità di svolgimento esami medici

L'**articolo 7** prevede il principio dell'assistenza amministrativa reciproca e del **mutuo riconoscimento di certificati e documenti**. Il comma 2) prevede la possibilità di realizzare sistemi di scambio di informazioni tra le istituzioni competenti, per la corretta gestione delle prestazioni erogate.

Mutuo riconoscimento di certificati

L'**articolo 8** riguarda il **recupero dei pagamenti non dovuti** o in eccesso, prevedendo la possibilità della Parte che ha pagato prestazioni non dovute di chiedere all'altro Stato che paga una prestazione allo stesso beneficiario di trattenere eventuali pagamenti indebiti dalle somme dovute a tale beneficiario. L'Istituzione competente dell'altra Parte tratterà tale importo nei limiti previsti dalla propria legislazione e trasmetterà la somma trattenuta all'istituzione che ha pagato la prestazione non dovuta o in eccesso.

Recupero dei pagamenti non dovuti

L'**articolo 9** stabilisce che ai fini dell'attuazione dell'Accordo, le disposizioni per la protezione dei dati personali sono contenute nell'allegato A, che è parte integrante dell'Accordo.

L'**articolo 10** tratta il **pagamento delle prestazioni**, prevedendo che le istituzioni di ogni Parte pagano le prestazioni direttamente agli aventi diritto che risiedono o dimorano nell'altro Stato, nella valuta del proprio Stato o, qualora tale valuta non sia convertibile, in altra valuta convertibile.

Modalità di pagamento delle prestazioni

L'**articolo 11** norma il regime linguistico dell'applicazione dell'Accordo tra le competenti autorità e istituzioni: tale regime prevede la possibilità di servirsi delle lingue ufficiali delle Parti e della lingua inglese; stabilisce altresì che non potranno essere respinte le domande di prestazione o i documenti in quanto scritti nella lingua ufficiale dell'altra Parte.

L'**articolo 12** prevede la cooperazione tra le autorità competenti delle Parti riguardo alla reciproca informazione relativa a modifiche o integrazioni della propria legislazione in materia di sicurezza sociale.

Cooperazione in materia di

Infine gli **articoli da 13 a 16** contengono le clausole finali dell'Accordo, il quale prevede che la soluzione delle controversie relative all'interpretazione o attuazione dell'Accordo avvenga per via diplomatica (art. 13); la sua durata sia illimitata, salvo la denuncia mediante comunicazione per via diplomatica (art. 14); potrà essere modificato o integrato mediante accordo tra le Parti, nel rispetto della clausola di neutralità finanziaria per la quale le attività previste saranno attuate dalle Parti senza oneri aggiuntivi per i rispettivi bilanci ordinari (art. 15); infine l'entrata in vigore dell'Accordo avverrà il primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricezione della seconda notifica, dell'avvenuto completamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo stesso (art.16).

L'**Allegato A** disciplina il trasferimento dei dati personali tra le istituzioni italiane e moldave competenti per l'applicazione dell'Accordo in esame. Allegato A

In particolare, l'Allegato, che si compone di cinque Titoli, nel **Titolo I** precisa le **definizioni** necessarie all'applicazione dell'accordo (dati personali, dati particolari, dati penali, dati comuni, trattamento, trasferimento, comunicazione ulteriore, trasferimento ulteriore, proliferazione, violazione di dati personali, requisiti di legge applicabili, segreto d'ufficio, diritti degli interessati, diritto a ricevere informazioni, diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione, diritto di opposizione, diritto di limitazione del trattamento, diritto di non essere sottoposto a decisioni automatizzate, compresa la proliferazione). Il **Titolo II** ne definisce l'**ambito di applicazione**, il **Titolo III** norma le **modalità per l'esercizio dei diritti**, precisando regole relative alla 1) limitazione delle finalità; 2) proporzionalità e qualità dei dati; 3) trasparenza; 4) sicurezza e riservatezza; 5) modalità per l'esercizio dei diritti; 6) comunicazione e trasferimento ulteriori dati personali. Il **Titolo IV** è relativo alla vigilanza; mentre il **Titolo V**, in materia di revisione delle clausole, prevede la consultazione tra le parti nei casi di cambiamenti sopraggiunti nei requisiti di legge, mentre il punto 2) stabilisce che per i dati già acquisiti continueranno ad applicarsi le clausole già in essere.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge in esame è costituito da tre articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 stabilisce l'entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Relazione allegata

Trattandosi di una proposta di legge di iniziativa parlamentare alla medesima è allegata esclusivamente la relazione illustrativa del provvedimento